



COMUNE DI VILLA BASILICA

Provincia di Lucca

Regolamento per l'esercizio del servizio trasporto di persone mediante noleggio di autovetture con conducente

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Disciplina del servizio
Articolo 2	Definizione del servizio
Articolo 3	Requisiti ed ubicazione della rimessa
Articolo 4	Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione
Articolo 5	Numero delle autorizzazioni
Articolo 6	Cumulo dei titoli
Articolo 7	Condizioni di esercizio
Articolo 8	Caratteristiche degli autoveicoli

TITOLO II - LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

Articolo 9	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
------------	---

TITOLO III - NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO.

Articolo 10	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 11	Commissione di concorso
Articolo 12	Contenuti del bando
Articolo 13	Titoli oggetto di valutazione
Articolo 14	Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività
Articolo 15	Validità delle autorizzazioni
Articolo 16	Trasferibilità dell'attività

TITOLO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 17	Inizio e sospensione del servizio
Articolo 18	Comportamento del conducente in servizio
Articolo 19	Comportamento dell'utente durante il servizio
Articolo 20	Interruzione del trasporto
Articolo 21	Tariffe
Articolo 22	Reclami ed esposti
Articolo 23	Responsabilità del titolare
Articolo 24	Cessazione dell'attività

TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 25	Sanzioni
Articolo 26	Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Articolo 27	Decadenza
Articolo 28	Disposizioni finali
Articolo 29	Abrogazione di precedenti disposizioni
Articolo 30	Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, è disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento dalle seguenti normative:
 - a) Legge n. 21 del 15.1.1992 ss.mm.ii. "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e ss.mm.ii.;
 - b) dalla Legge regione Toscana 6.9.1993 n. 67 "*Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio*";
 - c) dalle direttive regionali di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana in data 01.03.1995 n. 131" *Criteria a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L.R. n. 21 del 15 gennaio 1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali*"
 - d) dal D.lgs. 30.04.1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada*" e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'inizio dell'attività di noleggio con conducente con autovettura è effettuata in conformità dei parametri di riferimento numerici stabiliti dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio (numero di abitanti, presenza di attività produttive e turistiche, livello di offerta del trasporto pubblico) e, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale previste nella Regione e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, di norma ogni tre anni, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995.

Articolo 2. Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza presso la sede o la rimessa del vettore apposita richiesta, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, senza limiti territoriali e/o temporali. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
2. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante autovetture fino a nove posti compreso il conducente.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Articolo 3. Requisiti e ubicazione della rimessa

1. Per l'esercizio dell'impresa di noleggio con conducente fino a 9 posti compreso il conducente è necessaria la disponibilità nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. La rimessa/ sede operativa potrà essere a cielo aperto o al chiuso secondo la destinazione d'uso a loro adibite.
3. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio della Provincia di Lucca previa comunicazione.
4. La sede operativa e/o almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Villa Basilica.
5. È vietata la sosta su suolo pubblico, fatto salvo quanto necessario per l'espletamento del servizio NCC.

Articolo 4. Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti, compreso il conducente, è subordinato al rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 21/1992.
2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 21/92 comma 1 i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, in conformità alle leggi sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 L. 21/1992.
3. Nei casi di cui al comma 2 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al 2 comma, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Le autorizzazioni sono cedibili secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento all'art 17.
6. Gli elementi essenziali di ogni autorizzazione sono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.
7. L'originale o copia conforme all'originale dell'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo al fine di giustificare il legittimo esercizio dell'attività NCC.

Articolo 5. Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) L. 21/1992, il numero delle autorizzazioni rilasciabili è di n. 3 (tre unità).
2. Il suddetto numero è stato determinato tenuto conto dei seguenti fattori:
 - a) Numero degli abitanti,
 - b) Presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi, e ricreativi,
 - c) Presenza di attività turistiche,
 - d) Presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
 - e) Organizzazione esistente nell'offerta del servizio di noleggio di autovetture con conducente,
 - f) Presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea;
 - g) Livello di offerta, nel territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.

Articolo 6. Cumulo dei titoli

1. È vietato in capo ad uno stesso soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi.
2. È consentito invece in capo ad uno stesso soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 15.01.1992 n. 21 è riferita ad un solo veicolo e consente l'immatricolazione di un solo mezzo.

Articolo 7. Condizioni di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o in base ad altro titolo idoneo, da un collaboratore familiare, da un dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione deve essere comunicato da parte del legale rappresentante dell'organismo associativo, all'Ufficio comunale competente, prima dell'utilizzazione dell'autorizzazione da parte del subentrante, mediante comunicazione autocertificata.

Articolo 8. Caratteristiche degli autoveicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono essere in regola con la normativa vigente.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere in grado, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo, di trasportare supporti necessari alla mobilità dei soggetti con disabilità fisiche.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno policromo/vetrofania recante le scritte "NOLEGGIO CON CONDUCENTE". Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: sulla parte superiore la scritta "COMUNE DI VILLA BASILICA" e "N.C.C.", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.
4. La locazione di autovetture in sostituzione di quelle che abbiano subito guasti, incidenti o furti è consentita previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

TITOLO II

LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

Articolo 9. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) non aver riportato condanne penali definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni, salvi i casi di riabilitazione, e non essere sottoposto a

- misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e della Legge Regionale n. 67 del 06.09.1993 successive modifiche ed integrazioni;
 - d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari fatto salvo che il soggetto sia stato riabilitato;
 - e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio, immatricolato ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 per "Uso di Terzi- Servizio di noleggio con conducente".

TITOLO III NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

Articolo 10. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del mezzo entro 60 giorni dall'assegnazione.
2. Al bando di concorso viene data adeguata pubblicità mediante inserzione sul sito internet del Comune, pubblicazione all'Albo pretorio, avviso sul BURT nonché attraverso ogni altra forma di pubblicizzazione ritenuta idonea quali comunicati stampa, comunicazioni alle associazioni di categoria o altro.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Articolo 11. Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, il Responsabile del Servizio nomina un'apposita Commissione di concorso composta:
 - a) Responsabile del Servizio competente in materia o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Addetto al Servizio Sviluppo Economico (SUAP);
 - d) Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un componente nominato dal Presidente della Commissione.

Articolo 12. Contenuto del Bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, delle priorità e dei criteri di valutazione;
 - c) Autocertificazione del grado di conoscenza di una o più lingue straniere;
 - d) indicazione del termine di presentazione delle domande;

- e) cause di irricevibilità e di rigetto della domanda;
- f) rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione, la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) le indicazioni per il reperimento della modulistica e delle informazioni.

Articolo 13. Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli, assegnando ad ognuno di essi un determinato punteggio:
 - a) Titolo di studio;
 - b) Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - c) Periodi di servizio prestati, presso un'impresa e/o organismi che gestiscono il noleggio con conducente con una delle idonee qualifiche di conducente, incluso il titolare di autorizzazione NCC;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.
3. I punteggi attribuiti a ciascun titolo sono stabiliti dalla Giunta all'atto dell'approvazione del bando di concorso.

Articolo 14. Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile della struttura comunale competente, è pubblicata all'Albo Pretorio/amministrazione trasparente del Comune per trenta giorni consecutivi ed ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
3. La graduatoria non ha valore per autorizzazioni di nuova istituzione.

Articolo 15. Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità.
3. Qualora sia accertata la definitiva perdita in capo al titolare dei requisiti prescritti nel presente regolamento viene disposta la decadenza del titolo autorizzativo.
4. Il titolare dell'autorizzazione di NCC è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Articolo 16. Trasferibilità dell'attività

1. Il trasferimento dell'attività è consentito per atto tra vivi a persona designata dal titolare, ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti al titolare cedente come persona fisica:
 - a) essere titolare dell'attività da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto 60 anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo a servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art.10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo designato dagli appartenenti al nucleo familiare, purché in possesso dei requisiti prescritti nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine massimo di 2 anni, per cause imputabili alle parti, il titolo abilitativo decade e l'attività viene messa a concorso.
3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita o trasferita altra autorizzazione prima che siano decorsi 5 anni dal trasferimento della prima.

TITOLO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 17. Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'attività o di acquisizione della stessa per atto tra vivi il titolare deve iniziare il servizio entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato per ulteriori 90 giorni solo per cause a lui non imputabili, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività o immediatamente prima, o per altri gravi motivi debitamente documentati nel limite del possibile. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione sarà revocata.
2. Qualsiasi sospensione dell'attività di NCC deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente nel termine di quindici giorni dall'inizio della stessa.

Art. 18. Comportamento del conducente in servizio

1. I conducenti di autovetture di servizio NCC hanno l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap;
 - f) caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;

- g) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- h) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- i) mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- m) consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- n) ultimare tutti i trasporti prenotati.

Art. 19. Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura e la sicurezza del conducente e degli altri passeggeri;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 20. Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 21. Tariffe

1. La tariffa chilometrica è determinata con il relativo decreto ministeriale.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di NCC è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore nei limiti della tariffa di cui al comma precedente.
3. L' esercente NCC deve accettare il pagamento del servizio secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 22. Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di noleggio di veicoli con conducente che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al competente ufficio comunale, indicando gli estremi dell'autorizzazione N.C.C. e del veicolo.
2. Il responsabile della struttura comunale competente procede agli accertamenti del caso avvalendosi ove necessario della Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 23. Responsabilità del titolare

1. Delle responsabilità per eventuali danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rispondono i responsabili ai sensi della vigente normativa, resta espressamente esclusa la responsabilità in capo al Comune.

Articolo 24. Cessazione dell'attività

1. Il titolare o l'erede che intendano cessare l'attività devono presentare al SUAP una comunicazione telematica di cessazione.
2. L'autorizzazione dovrà essere riconsegnata al SUAP entro 90 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1 salvo cause di ritardo non imputabili alle predette parti.

TITOLO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 25. Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
2. I provvedimenti sono adottati dal competente Responsabile del servizio SUAP.

Articolo 26. Sospensione revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Dirigente del Servizio competente, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione in materia di applicazione delle tariffe come determinate ai sensi del comma 4 dell'art. 13 delle 21/92 ss.mm. ii;
 - b) violazioni gravi accertate per la terza volta nell'anno degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale;
 - c) violazione degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.
2. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. Nel periodo di sospensione, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'ufficio competente, che può disporre il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per esigenze di manutenzione.
3. La revoca è disposta in caso di:
 - a) ripetizione dei comportamenti di cui all'articolo 27 dopo essere già incorsi in un procedimento di sospensione;
 - b) accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento, in caso di mancato adeguamento entro il termine di 60 giorni, che

possono essere prorogati, su istanza di parte, per altri 60 giorni delle violazioni contestate.

- c) violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 6. c.3;
4. Il Servizio SUAP segnala al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
5. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Articolo 27. Decadenza

1. Il Dirigente del Servizio competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare dell'autorizzazione perda definitivamente il requisito d'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 della L.R. 6/9/1993 n. 67 nonché gli altri requisiti, in via definitiva, necessari per lo svolgimento del servizio di NCC previsti dal presente regolamento comunale e dalla vigente normativa;
 - b) qualora il titolare dell'autorizzazione incorra, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c) art. 27 del presente regolamento nell'arco di un quinquennio,
 - c) qualora il titolare di autorizzazione interrompa ingiustificatamente il servizio senza averne data comunicazione al servizio comunale competente;
 - d) qualora il titolare di autorizzazione non proceda con l'inizio del servizio entro 90 giorni dal rilascio del titolo o dall'acquisizione dello stesso per atto tra vivi;
2. La decadenza viene comunicata al competente all'Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 28. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di settore, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, nonché alla Legge 15/01/1992 n. 21.

Art. 29. Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni dettate dal Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 297 del 16.12.1951.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 30. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line contestualmente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.